

**COMUNE DI ARZERGRANDE Provincia di Padova
STATUTO
DEL COMUNE DI ARZERGRANDE**

--*****--

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 04/10/1991 (atti c.r.c. n. 11206/91) esecutiva e deliberazione C.C. n. 92 dd. 12/11/1991 (atti c.r.c. N. 13303/91) esecutiva

MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C.

- N. 05 dd. 27/02/1995 (atti c.r.c. n. 1779/95) esecutiva
ripubblicata per gg. 30 dal 12/01/1996 al 11/02/1996

- n. 9 dd. 15/04/1995 (atti c.r.c. n. 3327/95) esecutiva
ripubblicata gg. 30 dal 12/01/1996 al 11/02/1996

- n. 69 dd. 30/10/1995 (atti c.r.c. n. 8309/95) esecutiva
ripubblicata gg. 30 dal 12/01/1996 al 11/02/1996

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C.

nr. 42 del 21/06/2000 (atti c.r.c. 6741 del 26/06/2000), esecutiva

nr. 45 del 22/07/2000 (atti c.r.c. 8608 del 28/07/2000), esecutiva
ripubblicato per gg. 30 dal 15/09/2000 al 15/10/2000

**MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 02/05/2013**

Publicato all'albo pretorio per gg. 15 dal 11/05/2013 al 26/05/2013 reg. pubb. nr. 361

Ripubblicato per gg. 30 dal 28/05/2013 al 27/06/2013 nr. 407 R.P.

**MODIFICATO ART. 15 CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 15/09/2016**

Publicato per gg. 30 dal 21/09/2016 al 22/10/2016 nr. 792-843 r.p.

CAPO I° ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune rappresenta la comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale mediante lo svolgimento di funzioni politiche normative e di governo, esercita le funzioni di cui è titolare nonché quelle che le leggi statali o regionali gli attribuiscono o gli delegano.

2. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alle scelte politiche e organizzative, assicurandone altresì l'accesso agli atti, alle informazioni, alle strutture ed ai servizi.

3. Il Comune avvia azioni positive atte ad evitare discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, mirando a garantire le uguaglianze di opportunità.

Si propone, inoltre, di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale.

4. Il Comune riconosce la rilevanza sociale della tutela dei diritti della famiglia, riconosce l'importanza del valore della religione, sostiene i principi della solidarietà e della pace.

5. Il Comune favorisce, valorizza e promuove le forme associative locali, e gli organi di partecipazione dei cittadini promovendo iniziative a favore della diffusione culturale, storica, artistica sportiva sul territorio.

6. Assume quale principio ordinatore il principio dei livelli di competenza secondo il quale il Comune, nell'ambito dell'autonomia conferita dalla Legge, assume, esercita e regola tutte le funzioni, complementari a quelle di competenza statale e regionale, correlate al soddisfacimento degli interessi a dimensione comunale.

7. Il Comune riserva particolare attenzione a chiunque abbia un rapporto qualificato con il territorio la comunità di Arzergrande, anche se non residente nel Comune.

8. Il Comune assume come principio la tutela dell'ambiente e della salute del cittadino, attivando forme di sostegno alle iniziative relative, e promovendo azioni di collaborazione con strutture pubbliche e private per la risoluzione delle problematiche locali ed i miglioramenti del territorio.

9. Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e **garantisce** la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti tenuto conto delle specifiche capacità a ricoprire gli incarichi di cui trattasi.

10. Il Comune di Arzergrande comprende due Parrocchie; la Parrocchia Annunciazione della Beata Vergine Maria di Arzergrande e la Parrocchia di S. Pietro Apostolo di Vallonga, Enti religiosi storici primi organizzatori del territorio.

Art. 2

Configurazione Giuridica dell'Ente

1. La Comunità di Arzergrande è costituita in Comune autonomo secondo i principi e nei limiti della Costituzione e dell'ordinamento delle Autonomie Locali.

2. Essa è costituita dalla popolazione di Arzergrande e della frazione Vallonga.

3. La delimitazione geografica della frazione è definita dalla planimetria allegata al presente Statuto.

4. Il Comune persegue un'equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio comunale assicurando alla frazione eguale fruizione dei servizi erogati.

Art. 3

Statuto

1. Il presente Statuto, ispirandosi alla Costituzione ed ai principi fissati nella Legge sull'ordinamento delle autonomie locali determina:

a) le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente;

b) l'attribuzione degli organi;

c) l'ordinamento degli uffici e servizi pubblici;

d) le forme di collaborazione fra il Comune e la Provincia nonché fra il Comune e gli

Enti locali territoriali limitrofi;

e) le forme di accesso dei cittadini agli atti e alle informazioni e della partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. L'adozione di un nuovo Statuto o le sue modifiche sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in due sedute, da tenersi entro 30 gg. e la proposta si intende approvata se ottiene in entrambe la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 4

Sede

1. La Sede degli organi elettivi del Comune viene fissata nel Palazzo Comunale.

2. Nel Palazzo medesimo viene fissata la Sede Ufficiale del Revisore del Conto e del Difensore Civico.

3. Il Consiglio Comunale, valutata ogni opportunità, può deliberare il trasferimento della sede nella frazione, previo referendum consultivo della cittadinanza.

4. Il trasferimento della sede non è ammesso se nel referendum la proposta non ottiene la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 5

Insegne dell'Ente

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.

2. Il Comune è dotato di gonfalone di colore azzurro bordato d'argento dorato riproducendo al centro lo Stemma dell'Ente, le cui caratteristiche sono definite con Regio Decreto dell'11/3/1937.

3. Le caratteristiche dello stemma sono definite nello stesso Decreto dell'11/3/1937.

CAPO II°

ORDINAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE

Sezione 1^

Organi elettivi

Art. 6

Organi elettivi del Comune

1. Sono Organi elettivi del Comune di Arzergrande: il Consiglio Comunale, ed il Sindaco.

Art. 7

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale e del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco sono gli organi che esprimono ed esercitano la rappresentanza diretta della comunità dalla quale sono eletti.

2. Spetta al Consiglio ed al Sindaco individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

5. Al Consiglio Comunale possono partecipare, su invito del Sindaco, senza diritto di voto, rappresentanti delle Associazioni che figurano iscritte all'Albo comunale delle Associazioni.

Art. 8

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i

regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

b) gli atti che costituiscono l'ordinamento comunale, i regolamenti per l'esercizio delle funzioni, dei servizi e la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi da attuarsi mediante nuovi progetti esecutivi o di manutenzione che ne costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;"

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale.

e) agli indirizzi diretti alle aziende speciali, alle istituzioni, agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi del suo conseguimento.

3. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli organi per l'attuazione del programma amministrativo.

4. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore del Conto abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio esprime gli indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

7. Il Consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal 2 comma dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

8. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 9

Funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività.

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di pubblici servizi e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

comma 1bis - Il controllo sull'attività degli organi di cui al precedente punto a) viene effettuato relativamente all'attuazione del programma presentato dal Sindaco ai sensi del successivo art. 22 comma 6°.

Ciascun Consigliere Comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo modifiche o integrazioni, mediante appositi emendamenti, presentati secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

E' facoltà del Consiglio provvedere ad adeguare, nel corso della durata del mandato, con integrazioni o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo e' esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

Art. 10

Atti fondamentali

1. Costituisce atto fondamentale ciò che nell'ambito della legislazione sulle autonomie locali abbia carattere di generalità ed astrattezza, ovvero di programmazione nonché di organizzazione dei servizi e delle risorse.

Art. 11

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale costituisce Commissioni permanenti, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della convalida degli eletti.

2. Il Consiglio Comunale può altresì costituire Commissioni temporanee o d'inchiesta.

3. Le Commissioni Consiliari sono costituite da Consiglieri Comunali. Le Commissioni di nomina Consiliare possono essere composte anche da membri esterni. Le Commissioni Consiliari e di nomina consiliare sono costituite rappresentando con criterio proporzionale tutti i gruppi Consiliari. Al fine di non far coincidere le Commissioni con il Consiglio Comunale verranno nominate Commissioni ristrette, e i Rappresentanti dei diversi Gruppi consiliari, in seno alle Commissioni, esprimeranno i propri voti in relazione alla proporzione presente in Consiglio Comunale.

4. I gruppi designano i componenti delle Commissioni in proporzione alla loro consistenza numerica e li comunicano al Sindaco entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma.

5. Di norma la presidenza delle Commissioni spetta al Sindaco o ad un suo delegato. Relativamente alle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza spetta ad un membro espresso dalle minoranze.

6. Gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

7. Il Regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 12

Capi Gruppo

1. I Consiglieri devono, entro la prima seduta del Consiglio Comunale, costituirsi in gruppo e designare i Capi-Gruppo referenti.

2. Sino alla designazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista nella quale e' stato eletto.

3. Anche il singolo Consigliere eletto in rappresentanza di una lista può costituirsi in gruppo.

4. E' istituita la Conferenza dei Capi-Gruppo, composta dal Sindaco che la presiede e dai Capigruppo Consiliari; le funzioni e l'organizzazione della Conferenza sono definiti con Regolamento.

Art. 13

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e durano in carica sino alla elezione dei nuovi.

2. L'elezione, la durata in carica, il numero dei Consiglieri, il loro stato giuridico, i casi di ineleggibilità e incompatibilità sono regolati dalla Legge.

3. abrogato

4. Si ha decadenza dei Consiglieri per il verificarsi di una delle incompatibilità od incapacità contemplate dalla Legge o per il mancato intervento, senza giustificato motivo a tre consecutive

sedute del Consiglio; le modalità procedurali per la pronuncia di decadenza sono dettate dal Regolamento.

5. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio Comunale.

6. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con diritto di iniziativa su ogni questione.

7. I Consiglieri hanno altresì l'obbligo di partecipare alle riunioni degli organi collegiali nei quali sono stati eletti come componenti.

8. I Consiglieri hanno accesso agli uffici del Comune, delle Aziende speciali e delle Istituzioni e possono prendere visione di tutti gli atti e documenti ai sensi del Regolamento Comunale per l'accesso agli atti amministrativi; possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni.

9 abrogato

10. La Giunta Comunale organizza i servizi di supporto per l'efficace espletamento delle funzioni dei Consiglieri.

11. Le aspettative, i permessi e le indennità dovute ai Consiglieri Comunali sono determinate dalla Legge e dal regolamento.

Art. 14

Principi di funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, in qualsiasi periodo dell'anno su convocazione del Sindaco, il quale fissa l'ordine del giorno, con congruo preavviso, salvo i casi d'urgenza.

2. Il Sindaco deve convocare il Consiglio Comunale per la prima seduta entro **10** giorni dalle elezioni. Il Sindaco deve convocare il Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei Consiglieri entro 20 giorni secondo l'ordine del giorno indicato".

3. : "Le sedute sono presiedute dal Sindaco; nel caso di sua assenza le sostituzioni sono quelle previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. Le proposte di deliberazione si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni segrete, le schede bianche o nulle concorrono a formare il numero dei votanti. In caso di parità di voti, il presidente può ripetere le procedure di votazione, sullo stesso punto all'ordine del giorno, entro il termine della seduta in corso.

5. Si prescinde dalla maggioranza assoluta quando il Consiglio Comunale svolge funzioni di collegio elettorale.

6. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Inoltre nomina i propri rappresentanti presso Enti, Aziende e istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

7. Il Regolamento per il funzionamento degli organi disciplina i casi di votazione segreta e palese nonché, per particolari deliberazioni i quorum strutturali e funzionali. Nelle votazioni a scrutinio segreto, i Consiglieri che non intendono partecipare al voto sono obbligati ad assentarsi.

8. Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute anche mediante personale di sua fiducia.

9. Il processo verbale, anche in forma ripartita, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale, viene approvato dal Consiglio Comunale nella seduta successiva.

10. Ogni consigliere ha diritto che, nel verbale, si faccia constare il suo voto ed i motivi a sostegno dello stesso e che nel verbale stesso siano inserite eventuali rettifiche.

11. Durante le sedute del Consiglio Comunale il Presidente può disporre delle forze di polizia per sedare manifestazioni contro l'ordinato svolgimento dei lavori sia del pubblico che dei Consiglieri. Il Presidente può inoltre disporre l'allontanamento temporaneo di questi ultimi qualora rechino disturbo ai lavori consiliari, salvo che ad essi sia garantito il rientro per la partecipazione alle votazioni.

Art. 15

Nomina e composizione della Giunta Comunale

~~1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a **tre**. **La Giunta Comunale dovrà essere composta da membri di entrambi i sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.**~~

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a ~~tre~~ **quattro**. La Giunta Comunale dovrà essere composta da membri di entrambi i sessi e

nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura ~~superiore ai due terzi~~ **inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.**

2. Il Sindaco nomina, di norma, gli Assessori fra i Consiglieri Comunali. E' facoltà del Sindaco nominare Assessori tra i cittadini, anche non residenti, non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità con la carica di Consigliere.

Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3 grado con il Sindaco e tra di essi.

4 Il Sindaco nomina gli Assessori, tra i quali un Vice Sindaco che deve essere necessariamente membro del Consiglio Comunale, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

5. abrogato.

Art. 16

Durata in carica

1. Il caso di decadenza del Consiglio Comunale o di indizione di comizi elettorali per il rinnovo dello stesso, la Giunta adotta gli atti di gestione conseguenti agli atti fondamentali già approvati fino alla data dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale

2. "Qualora uno o più assessori rassegnino le proprie dimissioni dalla carica il Sindaco provvede a sostituire gli assessori dimissionari e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 17

Dimissioni

1. Le dimissioni dei Consiglieri e del Sindaco, vengono presentate al Consiglio Comunale mentre le dimissioni degli assessori sono presentate al Sindaco.

2. Alla presentazione delle dimissioni, che comporta l'automatico avvio delle procedure di nuova elezione o di surroga, consegue l'irrevocabilità delle stesse e l'ininfluenza della presa d'atto degli organi collegiali.

3. Il Regolamento stabilisce modalità e procedure di presentazione delle dimissioni.

Art. 18

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del sindaco, o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. **Se la mozione** viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e ad inoltrare richiesta al Prefetto di nomina di un Commissario."

3. L'ordine del giorno della seduta nella quale si discute una mozione di sfiducia costruttiva non può contenere altri argomenti.

Art. 19

Revoca, decadenza, surrogazione degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

2. Il Sindaco può adottare provvedimenti di decadenza di qualsiasi assessore se lo stesso:

a - Non partecipa a tre sedute consecutive della giunta senza darne motivate giustificazioni.

b - Se nel corso dell'anno le sue assenze superano il quarto delle sedute della Giunta.

3. La sostituzione degli assessori revocati o cessati dalla carica deve avvenire entro 20 giorni dalla

data di cessazione.

4. abrogato
5. abrogato
6. abrogato

Art. 20

Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso provvedimenti amministrativi assunti collegialmente.
2. "La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del Sindaco, del Direttore Generale, del Segretario Comunale, dei Responsabili di settore e servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali dati dal Consiglio."
3. "La Giunta stabilisce le direttive generali alle quali il Direttore Generale, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei settori e dei servizi devono ispirare la propria azione tenuto conto delle risorse a disposizione, nonché delle indicazioni di massima e della gerarchia delle priorità per l'azione da svolgere."
4. "La Giunta Comunale adotta i regolamenti e gli atti attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dell'Ente."
5. La Giunta relazione annualmente al Consiglio sull'attività amministrativa e gestionale svolta.

ART. 21

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco oppure, in caso di assenza o impedimento, dal vice-sindaco e dagli assessori in ordine di anzianità.
2. L'assessore anziano viene individuato secondo l'ordine di nomina riportato nel decreto del Sindaco.
3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza di voti dei presenti.
Le sedute della giunta non sono pubbliche; la stessa può, facoltativamente, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio; queste sono tenute alla riservatezza degli argomenti trattati.
4. abrogato.
5. I verbali redatti a cura del Segretario comunale, sono sottoscritti dallo stesso e dal Sindaco.

Art. 22

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.
4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
6. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

Art. 22 bis

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta, fissandone gli argomenti all'ordine del giorno.
Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.
Dirige i lavori del Consiglio Comunale secondo il Regolamento di organizzazione del Consiglio stesso.
Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni esercitando i

- poteri di polizia nelle adunanze consiliari. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
 3. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
 4. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

ART. 22 ter

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco esercita attribuzioni di amministrazione, in particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'*art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge in materia di sanità e igiene pubblica .
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo.
 - f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore Generale.
 - g) nomina i funzionari responsabili di settore e servizio.

Art. 23

Gli Assessori

1. Il Sindaco, in relazione a determinate materie ed a funzioni comunali o statali, può trasferire agli Assessori le proprie competenze e può, inoltre delegare un Assessore per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
2. Gli Assessori delegati del Sindaco sovrintendono, nell'ambito delle branche di attività specificatamente definite nella delega, al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.

Art. 24

Responsabilità degli Amministratori

Si applicano nei confronti degli Amministratori, siano essi Consiglieri, Assessori, componenti di Commissioni Consiliari, le disposizioni vigenti in materia di responsabilità per gli impiegati civili dello Stato.

Sezione 2[^]

Ordinamento Finanziario e Contabile

Art. 25

Finanza Locale e Contabilità

1. l'ordinamento contabile e finanziario è riservato alla legge dello Stato per quanto attiene ai principi generali con valore e limite inderogabile, allo statuto comunale e ai regolamenti interni.
2. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della funzione pubblica (**art. 3 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**).
3. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite, l'obiettivo di realizzare una compiuta autonomia gestionale tesa al miglioramento dei servizi resi in un'ottica di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le entrate del Comune derivanti da trasferimento erariale, regionale e provinciale concorrono a

garantire i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento è erogato.
5. Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla Regione secondo prezzi e tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.

Articolo 25 bis

Il processo di programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo equilibrato della comunità, impegnando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo d'intervento. Gli atti con la quale essa viene definita sono: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il piano esecutivo di gestione o atto equivalente.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali o settoriali e progetti.
3. Il Regolamento di contabilità definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti di programmazione individuando le necessarie modalità di coinvolgimento degli organi burocratici degli uffici nel processo di pianificazione.

Articolo 25 ter

L'autonomia impositiva

1. Il Comune anche attraverso la propria autonomia impositiva garantisce le risorse occorrenti per la gestione economica dell'Ente.
2. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti generali in ordine all'organizzazione del sistema impositivo comunale e definisce i livelli di applicazione dei tributi.
3. Il Consiglio Comunale si attiene al principio generale dell'equità fiscale per informare i propri atti in materia tributaria.

Art. 25 quater Rapporti con il Cittadino contribuente

- 1. I Rapporti tra il Cittadino contribuente e l'Amministrazione comunale sono improntati ai principi della buona fede e di leale collaborazione.**
- 2. Tutti gli atti aventi contenuto tributario debbono menzionarne l'oggetto nel titolo.**
- 3. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.**
- 4. L'informazione all'utenza viene garantita mettendo a disposizione di tutti i contribuenti i regolamenti tributari ed agevolandone la consultazione.**
- 5. Al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni in possesso dell'amministrazione comunale.**
- 6. Gli atti relativi ai contribuenti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi del loro destinatario.**
- 7. Gli atti aventi natura tributaria debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e debbono altresì contenere:**
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
 - l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale si può promuovere il riesame;
 - le modalità, il termine per l'impugnazione dell'atto, nonché l'organo giurisdizionale competente per il ricorso.
- 8. Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione.**
- 9. Le sanzioni possono non essere irrogate qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla norma.**

Art. 26

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti, eletto ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 8 agosto 2000 nr. 267, esercita i

controlli richiesti dal Consiglio Comunale sull'attività amministrativa e di gestione; vigila sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico-contabili; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione; collabora con gli Uffici per la più precisa applicazione della normativa fiscale e tributaria; redige apposita relazione da allegare alla delibera del conto consuntivo nella quale tra l'altro esprime rilievi, proposte, analisi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione e della gestione.

2. Il Revisore dei conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 36.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune e relaziona al Consiglio Comunale semestralmente.

4. Il Revisore è responsabile in solido con gli Amministratori e i responsabili degli uffici per loro responsabilità derivanti da fatti od omissioni, nel caso in cui il danno si sia prodotto per non aver vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'esercizio dell'attività del Revisore.

Art. 27

Controllo di Gestione

1. La Giunta Comunale allega alla proposta di approvazione del conto consuntivo una relazione sull'attività amministrativa dell'anno di riferimento sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Al Conto consuntivo è allegata la contabilità economica di cui all'art. 25 articolata per schede che ne permettano la lettura per progetti, programmi, interventi, servizi, e ne indichi ogni elemento, per la determinazione del rapporto costi/benefici. Su ogni scheda in sede di conto consuntivo il Revisore del conto esprime le valutazioni di efficienza dell'azione.

3. Il Consiglio Comunale, nella stessa seduta nella quale viene approvato il conto consuntivo, si pronuncia in relazione alla programmazione e agli obiettivi sulla base dei dati relativi al controllo di gestione in ordine al grado di efficacia e di efficienza conseguito dall'attività della Giunta Comunale.

Sezione 3^A

Uffici

Art. 28

Principi di Ordinamento

1. L'attività comunale si informa al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili di settore e dei servizi.

2. I settori e i servizi sono organizzati secondo criteri di funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed il buon andamento dell'amministrazione. Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio esclusivo dei cittadini.

3. Il Regolamento di organizzazione determina le funzioni del Direttore Generale, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei settori e dei servizi.

4. Il Direttore Generale, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei settori e dei servizi assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

5. Il Direttore Generale, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei settori e dei servizi, sono responsabili in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. Il Nucleo di Valutazione fissa parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro al fine di consentire costanti verifiche di produttività per ciascun dipendente, applicando i principi e le metodologie di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

7. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con le organizzazioni sindacali.

Art. 29

Organizzazione degli Uffici

1. L'organizzazione degli uffici consta delle diverse fasi della programmazione, del coordinamento, della gestione dei servizi operativi, di singole attività specialistiche o di servizi di supporto.
2. Il settore è la struttura operativa di massima dimensione del Comune e si articola in servizi e uffici.
3. La Giunta Comunale, nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici, può prevedere strutture di supporto, ovvero figure professionali di particolare specializzazione al servizio dei settori e degli organi elettivi.
4. I posti di Responsabile di settore o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato. Il personale assunto mediante contratto può essere scelto anche tra dipendenti comunali od in ruolo presso altri enti pubblici, ferma restando l'unicità del rapporto di lavoro. Il Regolamento disciplina le modalità per il conferimento dell'incarico, i requisiti minimi per l'accesso, il rinnovo dell'incarico nonché i casi di interruzione del rapporto.
5. Ai Responsabili di settore può essere assegnata una indennità di funzione nell'ambito delle risorse di bilancio e nel rispetto degli accordi sindacali nazionali di comparto.
6. I pareri sulle proposte di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali vengono di norma espressi dai Responsabili di settore e di servizio o dai loro sostituti.
7. Le funzioni di Vice Segretario possono essere assegnate stabilmente o temporaneamente, con provvedimento del Sindaco, su indicazione del Segretario Comunale, ad un Responsabile di settore che ne abbia i requisiti.
8. Il Ragioniere capo esprime il parere concernente la regolarità contabile delle proposte di deliberazione e ne attesta la relativa copertura finanziaria.
9. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina la struttura dell'organico, le relative competenze e l'esercizio del potere disciplinare.
10. Il regolamento per l'accesso agli impieghi disciplina le modalità di costituzione del rapporto di pubblico impiego mediante concorso o selezione pubblica.

Articolo 29 bis

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni nei termini stabiliti dalla legge.
2. Il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.
4. Predisporre per la Giunta Comunale la proposta del piano esecutivo di gestione, o di atto equivalente e del piano di dettaglio previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
5. Esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dal Regolamento di organizzazione.

Art. 30

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, funzionario pubblico nominato dal Sindaco, dipendente da apposita Agenzia ed iscritto nell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il Segretario Comunale agisce nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, persegue, assicurando l'unità operativa dell'organizzazione comunale, il raggiungimento degli obiettivi secondo gli indirizzi e le direttive espresse dagli organi elettivi.
3. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridico amministrativa agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici;

- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, qualora l'Ente non intenda avvalersi del servizio di direzione generale in convenzione con altri Comuni;
 - c) svolge le funzioni di Direttore Generale, nel caso di assegnazione da parte del Sindaco, con proprio atto;
 - d) gestisce il personale apicale dell'Ente, esercitando nei confronti di quest'ultimo tutte le competenze che la legge, il presente Statuto ed il Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi riservano ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi per settori omogenei.
 - e) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
 - f) può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
 - g) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;
 - h) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri e la mozione di sfiducia;
 - i) roga i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un Notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi e dal Sindaco;
 - l) adotta gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che non siano espressamente riservati agli organi di governo dell'Ente e il cui procedimento abbia interessato più settori;
4. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie e per coadiuvare il Segretario Comunale o sostituirlo nei casi di assenza o impedimento è prevista la funzione di Vice Segretario.
5. L'ufficio del Segretario Comunale potrà essere reso in forma convenzionata con altri Comuni, ferma restando la garanzia dell'efficienza del servizio.

Art. 31

Responsabili della strutture

1. I responsabili di settore o di servizio, nominati dal Sindaco, in relazione agli incarichi conferiti dallo stesso e dal mansionario, svolgono funzioni di coordinamento e di direzione dei settori ai quali sono preposti e sovrintendono allo svolgimento delle funzioni degli uffici e dei servizi inseriti nel settore. Sono responsabili dei procedimenti ed adottano i provvedimenti con rilevanza esterna; sono responsabili autonomamente della correttezza amministrativa e della efficacia ed efficienza della gestione; adottano le misure disciplinari nei termini di cui al regolamento di organizzazione.
2. I Responsabili di settore, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento dell'organizzazione interna della struttura di cui sono responsabili.
3. I Responsabili di servizio organizzano gli uffici ai quali sono preposti, secondo le direttive del Sindaco e del responsabile di settore, nel rispetto della Legge, del presente Statuto e del Regolamento.
4. Le norme per il conferimento ai Responsabili di settore e di servizio, nonché delle specifiche competenze, sono stabilite dal Regolamento di organizzazione.

Art. 32

Responsabilità di gestione

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare, i Responsabili di settore e dei servizi sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.
2. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dagli organi elettivi, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalla Legge, dallo Statuto o da Regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi, devono essere accertate tenendo conto

anche delle condizioni organizzative e ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Il risultato negativo della gestione è contestato mediante comunicazione con atto scritto del Sindaco notificato all'interessato, assicurando il diritto di controdeduzioni a giustificazione del risultato.

4.

comma 4. All'accertamento del risultato provvede la Giunta Comunale sulla base degli atti acquisiti dall'organo che esercita il controllo di gestione, quest'ultimo dovrà attenersi ai principi di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

5. A seguito dell'accertamento definitivo sul risultato, la Giunta Comunale può adottare:

a) per il personale assunto a contratto pubblico o privato provvedimenti fino all'azzeramento del trattamento economico aggiuntivo o alla interruzione dell'incarico;

b) per i dipendenti di ruolo la riduzione dei compensi di risultato spettanti per il raggiungimento di progetti obiettivo e/o la revoca delle funzioni di responsabile del settore o di servizio e l'assegnazione ad altro incarico.

Art. 33

Responsabilità dei dipendenti

1. La responsabilità dei dipendenti comunali e' delimitata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Sezione 4[^]

Servizi

Art. 34

Servizi Pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La gestione dei servizi, oltre che in economia può essere effettuata nelle forme previste dall'art. **112 e segg. del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267.**

3. Il Comune nella gestione dei servizi sociali attribuisce particolare rilevanza all'associazionismo ed al volontariato e promuove azioni ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione di questioni e problematiche di carattere sociale.

4. Lo Statuto delle Aziende, delle istituzioni dei Consorzi favorirà la maggiore accessibilità ai servizi, prevederà strumenti per il controllo qualitativo ed economico del servizio nonché la partecipazione degli utenti attraverso comitati di rappresentanza con funzioni di controllo e di proposta.

5. Il Comune determina i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi.

Nell'ambito dei criteri si potrà tenere conto anche della capacità contributiva degli utenti.

Art. 35

Aziende speciali

1. I servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale vengono gestiti mediante Aziende speciali.

2. Il Consiglio comunale approva lo statuto. Lo statuto ed il regolamento disciplinano l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda.

3. Il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri estranei al Consiglio Comunale, e' nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati sulla base di un documento programmatico che contenga la lista dei candidati.

4. I Consiglieri di Amministrazione devono possedere, oltre ai requisiti necessari per l'elezione a Consigliere Comunale, particolari capacità tecniche e morali, ricavabili attraverso:

- a) esperienza di amministrazione o gestione maturata nel settore da almeno tre anni;
 - b) titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore attinente alla materia oggetto del servizio;
 - c) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso tali da mettere in dubbio l'integrità morale del soggetto;
 - d) curriculum vitae, adeguatamente documentato .
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto, sbrigando gli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio Comunale può revocare il Consiglio di Amministrazione quando compia atti contrari allo statuto o quando i risultati della gestione non siano soddisfacenti. La proposta di revoca deve contenere i nomi del nuovo Consiglio di Amministrazione che entra in carica immediatamente. La votazione e' palese.
7. Analogamente si procede in caso di sfiducia costruttiva.
8. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione e' incompatibile con quella di Consigliere Comunale o di altra Azienda pubblica. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenuta o per altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione, entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni o dalla cessazione.

Art. 36 **Istituzioni**

1. I servizi senza rilevanza imprenditoriale sono gestiti mediante istituzioni.
2. L'istituzione e' organismo strumentale e dipendente del Comune dotato di autonomia gestionale ma non di personalità giuridica.
3. Il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, e' eletto dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale e sulla base di un documento programmatico che contiene la lista dei candidati, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati da Regolamento.
5. Si applicano, per quanto possibile, le norme di cui all'articolo precedente, comprese quelle relative alla vigilanza.

Art. 37 **Convenzioni**

1. Il Comune stipula con altri Comuni o Province apposite convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. **30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** sono approvate dal Consiglio Comunale, sulla base di una relazione illustrativa della Giunta, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, o direttamente dalla Giunta Comunale se l'oggetto della convenzione si riferisca ad attività gestionali.

Art. 38 **Consorzi**

1. Il Comune può partecipare a Consorzi che gestiscono, secondo le norme previste per le Aziende speciali, uno o più servizi di cui all'art. 34, 1^a comma.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una relazione illustrativa della Giunta:
 - a) la convenzione da stipulare con altri Enti che prevede responsabilità pari alle quote di partecipazione degli Enti;
 - b) lo statuto del Consorzio.
3. Il Comune può, altresì, aderire a Consorzi che gestiscono per conto di altri Enti servizi diversi, a condizione che i bilanci relativi ad ogni servizio siano autonomamente individuabili.

Art. 39 **Società per azioni**

1. Al fine di coinvolgere finanziamenti privati o di partecipare alla gestione sovra comunale di servizi

interessanti la cittadinanza od il territorio comunale, il Consiglio Comunale può partecipare, valutate le circostanze e le opportunità, a società per azioni a prevalente capitale pubblico.

2. Nell'atto costitutivo societario dovranno, comunque, essere previste norme che limitino la circolazione delle azioni al fine di garantire la costante maggioranza del capitale pubblico e di evitare che il Comune possa diventare unico azionista.

3. Le norme societarie dovranno garantire, altresì, la prevalenza della rappresentanza pubblica in tutte le deliberazioni.

4. Il Consiglio Comunale può designare membri degli organi Collegiali o i responsabili degli Uffici a rappresentare il Comune nella società.

5. Restano confermate le possibilità di partecipazione societaria previste dall'ordinamento.

Art. 40

Altri servizi

1. Le Associazioni ed i Gruppi che curano l'organizzazione di manifestazioni sul territorio possono ottenere il patrocinio del Comune mediante accesso alle strutture tecniche ed al patrimonio immobiliare dell'Ente, il cui utilizzo viene regolamentato mediante convenzione.

2. Gli accessi alle strutture ed ai servizi saranno privilegiati rispetto ai contributi economici.

3. I contributi economici sono erogati sulla base di obiettivi e progetti adeguatamente documentati.

4. Gli interventi nell'ambito dei servizi sociali saranno erogati tenendo conto della potenzialità reddituale e della capacità contributiva degli utenti.

CAPO III°

PRINCIPI DI AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 41

Rapporti con altri enti ed accordi di programma

1. Il Comune di Arzergrande coordina la propria azione con gli Enti appartenenti allo stesso contesto territoriale ove sia richiesta l'armonizzazione degli interventi.

2. Per la definizione e l'attuazione di opere, progetti e programmi che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri Enti della Pubblica Amministrazione, si approvano accordi di programma con gli Enti interessati ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. **34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

3. Tali strumenti costituiscono atti fondamentali a norma dell'art. **42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

4. Il Sindaco assume le iniziative ed approva gli accordi di programma, salva la ratifica del Consiglio Comunale quando l'accordo di programma costituisca variante urbanistica.

Art. 42

Informazione e pubblicità

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. L'Albo pretorio del Comune è informatico e gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con valore di pubblicità legale si assolvono attraverso il sito dell'Ente. La pubblicazione all'Albo pretorio è prevista per le deliberazioni, le ordinanze e gli atti della pubblica amministrazione che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Sono pubblicati all'Albo anche gli atti di privati per i quali è obbligatoria la pubblicazione.

3. Il Segretario Capo, avvalendosi dei Messi comunali, cura la **pubblicazione** degli atti.

4. Al fine di garantire a tutti i Cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità utilizzando idonei mezzi informativi ed adeguati strumenti di comunicazione.

Art. 43

Principi di efficienza amministrativa

1. L'azione amministrativa adotta il principio della programmazione e si conforma a criteri di

produttività, economicità, efficacia ed efficienza.

2. Per ogni procedimento amministrativo viene individuato, secondo le modalità indicate nel Regolamento, il responsabile ed il termine entro il quale deve essere concluso.

3. Il Regolamento disciplina le modalità della partecipazione dei soggetti interessati ai diversi procedimenti.

4. Ogni provvedimento adottato deve essere motivato.

5. Il Consiglio e la Giunta secondo le proprie competenze provvedono a delineare, per tutte le attività comunali, quadri normativi di riferimento rispettivamente mediante Regolamenti e mediante disposizioni interne, che prescrivano norme di comportamento e modalità di azione.

Art. 44

Garanzia amministrativa

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale nei confronti di Amministratori o dipendenti per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento delle loro funzioni, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, e sempre che il procedimento non si concluda con condanna per dolo o colpa grave ogni onere per la difesa in qualsiasi stato e grado di giudizio fornendo adeguata assistenza legale; i legali vengono scelti di comune accordo.

2. L'Amministrazione Comunale stipula a tale proposito idonea polizza assicurativa per la copertura degli oneri di cui sopra.

3. A richiesta dell'interessato la Giunta Comunale delibera di assumere in via di anticipazione le spese di assistenza legale limitatamente ad un solo difensore. Qualora il procedimento si concluda con atto escludente la responsabilità dell'interessato, l'anticipazione resta a carico del Comune. Al momento dell'assunzione, del provvedimento la Giunta Comunale stipula, altresì una polizza assicurativa integrativa per la copertura del rischio per il caso in cui l'imputato sia condannato per dolo o colpa grave e che il Comune non riesca a recuperare l'anticipazione.

4. L'Amministrazione Comunale non si fa carico delle spese legali e processuali in caso di amnistia successiva a sentenza esecutiva di condanna.

Art. 45

Strumenti di Azione amministrativa

1. Gli enti, i privati, le associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento e raggiungere accordi con il Comune al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale secondo le rispettive competenze, accertato l'interesse pubblico, approvano gli accordi ed autorizzano il Sindaco od i Dirigenti competenti alla stipula di apposita convenzione.

2. Conseguentemente, gli organi comunali possono, nel rispetto delle loro competenze e degli istituti di diritto civile e amministrativo adottare, provvedimenti ai sensi dell'art.11 della legge 241/90 previa la stipula della convenzione di cui al comma precedente, senza pregiudizio del diritto dei diritti dei terzi ed in ogni caso del perseguimento del pubblico interesse.

3. In particolare:

a) qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste, forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita;

b) al fine di individuare le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla gestione dei servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie corrisposte dai cittadini. A tale proposito possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza interessata prima di addivenire agli opportuni accordi.

Art. 46

Procedure negoziali

1. Sulla base degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, il Funzionario Responsabile adotta determinazioni preliminari all'aggiudicazione dei lavori e delle forniture ed al contratto, le quali indicano: il fine del contratto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le motivazioni che stanno alla base della stessa.

2. Il Comune provvede agli appalti, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle

permuta e alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla normativa comunitaria europea, dalla normativa statale, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 47

Individuazione dei Regolamenti

Per i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale si fa riferimento all'allegato A.

Art. 48

Approvazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono approvati dall'Organo competente, a maggioranza assoluta.
2. I Regolamenti, ad esecutività intervenuta vengono ripubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo della suddetta pubblicazione.
3. abrogato.

CAPO IV°

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49

Azioni in favore della partecipazione

1. Il Comune promuove periodiche indagini conoscitive per verificare l'efficacia ed il gradimento dei cittadini sulle modalità e caratteristiche dei servizi erogati; pubblica periodicamente, in modo chiaro e comprensibile, i bilanci preventivi e consuntivi, e ne assicura idonea diffusione; assicura idoneo spazio finalizzato a fornire informazioni da parte delle Associazioni che operano sul territorio.
2. Il Comune assicura, altresì, l'identificabilità del personale che ha rapporti con l'utenza, attraverso l'adozione di appositi sistemi di riconoscimento.
3. Il Comune può stipulare con le Associazioni, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, apposite convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali, come per ogni altra attività di pubblico interesse.
4. All'atto dell'adozione di atti formali deve essere menzionata l'avvenuta consultazione delle Associazioni eventualmente interessate con motivazione esauriente, nei casi di rigetto delle osservazioni presentate.
5. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale, il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità dei relativi ordini del giorno.

Art. 50

Consulte

1. Il Consiglio Comunale istituisce Consulte per l'elaborazione di programmi, progetti e proposte con il fine di avvicinare il Cittadino ai problemi amministrativi, valorizzare l'associazionismo e promuovere la partecipazione dei Cittadini all'azione degli organi elettivi.
2. Alle Consulte partecipano di diritto il Sindaco o gli Assessori competenti, il Responsabile del settore o del servizio competente, i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo e i singoli cittadini interessati.
3. Sono ammesse alle Consulte le Organizzazioni iscritte all'albo da almeno un anno e che abbiano almeno venti iscritti.
4. Il Regolamento individua il numero delle Consulte nonché le modalità del loro funzionamento.
5. Il Consiglio Comunale esamina, entro 45 gg. dalla loro adozione, i deliberati delle Consulte, assumendo i provvedimenti compatibili con i programmi politicoamministrativi ed economici dell'Amministrazione Comunale.

Art. 51

Associazionismo

1. E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, degli Enti e dei gruppi operanti nel territorio.
2. Sono iscritte all'Albo quelle organizzazioni, anche non dotate di personalità giuridica, che siano

costituite sulla base di uno Statuto dal quale risulta la libera possibilità di associazione e la democratica elezione degli organismi di rappresentanza. Sono parimenti iscritte all'albo le organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art.6 della legge 11/08/1991 n. 266.

3. Il Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all'albo.

4. Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale a mezzo del proprio rappresentante possono:

a) presentare proposte di deliberazione;

b) chiedere la modifica di atti amministrativi;

c) presentare interrogazioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale; la risposta deve essere fornita entro 45 giorni dalla richiesta .

5. Nel caso di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere indicati gli eventuali mezzi per farvi fronte ed acquisiti i prescritti pareri tecnici. Le proposte o le richieste vengono sottoposte al Consiglio Comunale entro 45 gg.

6. I rappresentanti delle Associazioni partecipano, quando vi siano invitati, alle sedute del Consiglio Comunale.

7. Sono parimenti iscritte all'albo le organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11/08/1991 n. 266

Art. 52

Partecipazione dei singoli cittadini

1. I cittadini, anche non associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte, al fine di rendere concreta ed effettiva la partecipazione alla vita dell'Ente.

2. Nel caso di proposte di particolare rilevanza, le stesse devono vertere su materie di competenza comunale e riguardare interessi generali della collettività, corredate da proposte di soluzione concrete, suffragate, se riguardanti materie tecniche da relazioni sottoscritte da professionisti abilitati nelle specifiche materie.

3. I documenti devono essere sottoscritti da un numero non inferiore a cinquanta cittadini residenti nel Comune e iscritti nelle liste elettorali.

4. L'esame dell'ammissibilità dei documenti e' effettuata da apposita Commissione consiliare secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento.

5. L'esame dei documenti deve avvenire nella prima seduta consiliare convocata dopo l'ammissione.

Art. 53

Referendum consultivo

1. Il Consiglio Comunale può indire referendum consultivi su materie di competenza comunale.

2. Il Consiglio Comunale indice referendum consultivi sulle stesse materie su richiesta di un quinto degli elettori entro quattro mesi dal deposito della richiesta.

3. Un apposito collegio, composto da un Giudice Amministrativo da un legale e dal Segretario Comunale accerta, prima dell'indizione del referendum, che l'ipotesi da sottoporre all'elettorato sia lecita e legittima e che contenga anche l'individuazione dei mezzi finanziari eventualmente necessari.

4. Il Regolamento disciplina l'iter referendario dal momento dell'iniziativa fino alla proclamazione del risultato.

5. Il referendum e' valido se partecipa al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.

6. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ottiene la metà più uno del numero dei votanti.

7. Il Consiglio Comunale può adottare decisioni in contrasto con il risultato del referendum solo per gravi e giustificati motivi adeguatamente documentati.

8. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

9. Il referendum non può aver luogo sullo stesso argomento prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente consultazione.

Art. 54

Forme di consultazione speciale non referendaria

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare l'avvio di indagini conoscitive, la raccolta di osservazioni e suggerimenti, le rilevazioni a campione, la richiesta di pareri e qualsiasi altra iniziativa sia proposta per una migliore valutazione delle scelte o la realizzazione di nuovi interventi.

Art. 55

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. L'accesso dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi costituiscono elementi naturali per la formazione della volontà dell'Ente.

2. Chiunque abbia interesse giuridicamente rilevante ad accedere ad atti e provvedimenti comunali od informazioni, comunque a disposizione degli uffici, deve farne motivata richiesta al Sindaco che provvede per il tramite del Segretario o dei responsabili che detengono i documenti o che possono rilasciare le informazioni richieste.

Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti e le informazioni riservate per espressa indicazione di legge;

b) per i documenti e le informazioni, che su motivata dichiarazione del Sindaco, non possono essere esibiti al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone ed imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti; l'esame è gratuito; il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso dei costi; l'informazione può essere sia scritta che orale.

4. Il Regolamento determina, oltre a quanto indicato nei precedenti commi, le modalità ed i tempi per l'accesso ai documenti ed alle informazioni.

5. Il Regolamento si informa ai principi della gratuità, con esclusione dei soli costi di riproduzione, della facilità di accesso alla documentazione.

Art. 56

Partecipazione ai procedimenti

1. La partecipazione dei cittadini ai procedimenti è regolata dalle norme vigenti e si realizza con le modalità di cui allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. I responsabili degli uffici, in relazione alle loro competenze provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.

3. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento; essi hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti prima dell'adozione del provvedimento finale, che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto.

4. Il Regolamento individua per ciascun tipo di procedimento, di cui al primo comma, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché il termine entro cui deve concludersi.

Art. 57

Difensore Civico

1. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità del buon andamento dell'attività amministrativa comunale.

2. Segnala al Consiglio Comunale abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, rilevati direttamente nell'azione amministrativa o fattigli rilevare da qualsiasi cittadino. Il Difensore civico relaziona annualmente al Consiglio Comunale.

3. Il Regolamento disciplina le modalità di elezione e le attribuzioni relative.

Il Difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed accedere presso gli uffici al fine di compiere accertamenti ed ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause di quanto segnalato.

4. Il Consiglio Comunale provvederà ad eleggere il difensore civico con la stessa maggioranza prevista per l'approvazione dello Statuto.

5. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile.

6. Il Difensore Civico sarà individuato possibilmente tra persone esperte in campo amministrativo e giuridico e tra magistrati collocati a riposo; non potrà inoltre essere eletto alla carica chi sia stato candidato negli ultimi dieci anni, in una qualsiasi competizione elettorale.

7. È ammesso, previa approvazione di idonea convenzione, l'esercizio della funzione in forma

associata con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 58

Disposizione transitorie

Il numero degli assessori di cui all'art. 15 sarà adeguato dopo il primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Allegato A) Regolamenti comunali di cui alla normativa vigente

1. Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
2. Regolamento per l'esercizio del difensore civico;
3. Regolamento per il referendum consultivo;
4. Regolamento per la partecipazione e iscrizione all'albo comunale delle libere forme associative;
5. Regolamento di contabilità;
6. Regolamento del servizio di economato;
7. Regolamento per l'esercizio delle funzioni degli agenti contabili interni.
8. Regolamento edilizio comunale;
9. Regolamento per la disciplina dei contratti;
10. Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia;
11. Regolamento per la procedura dei contratti riguardanti il patrimonio del Comune;
12. Regolamento per l'applicazione della tassa A.R.S.U.;
13. Regolamento per l'applicazione della tassa O.S.A.P.;
14. Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni;
15. Regolamento concessioni stradali spazi ed aree pubbliche;
16. Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale degli immobili;
17. Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie;
18. Regolamento per i passi carrabili
19. Regolamento per l'attuazione dell'art. 3 della legge 15/1968 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme";
20. Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi;
21. Regolamento comunale sulla tutela e sulla riservatezza dei dati personali e dei dati sensibili;
22. Regolamento comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale;
23. Regolamento del Servizio di Fognatura;
24. Regolamento servizi tecnici smaltimento rifiuti;
25. Regolamento di polizia e circolazione urbana;
26. Regolamento di Polizia Rurale;
27. Regolamento di polizia mortuaria;
28. Regolamento comunale di igiene e sanità;
29. Regolamento per il commercio ambulante ed il mercato settimanale;
30. Regolamento per i pubblici esercizi;
31. Regolamento per il commercio fisso;
32. Regolamento per la rivendita di giornali e riviste;
33. Regolamento per le attività di Barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini;
34. Regolamento per il servizio pubblico di autonoleggio non di linea e noleggio autovettura con conducente;
35. Regolamento utilizzo Centro Polifunzionale ex Scuola media;
36. Regolamento per l'utilizzo delle palestre;
37. Regolamento per la Biblioteca comunale;
38. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità da tenersi nella concessione di contributi e vantaggi economici suscettibili di valutazione economica;

39. Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi.
40. Regolamento di disciplina delle contribuzioni di assistiti e familiari per l'accoglimento in Istituto di ricovero;
41. Regolamento per l'utilizzo alloggi comunali;
42. Regolamento campo sosta comunale;
43. Regolamento del servizio domiciliare;
44. Regolamento di assistenza economica;
45. Regolamento comunale di assistenza domiciliare;
46. Regolamento per la tutela di cittadini indigenti e l'accoglimento in istituti con retta totale o parziale a carico del Comune;
47. Prescrizioni generali per scavi e ripristini da effettuare lungo le strade di competenza comunale disciplinare tecnico;
48. Regolamento del servizio Comunale di protezione Civile;
49. Regolamento spese di rappresentanza;
50. Regolamento comunale sulla istituzione dei controlli interni;
51. Regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l'Amministrazione comunale (Regolamento sulla Privacy);
52. Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale (I.S.E. ed I.S.E.E.);
53. Regolamento del Campo per la sosta dei nomadi;
54. Regolamento comunale di Polizia rurale;
55. Regolamento Comunale per la disciplina delle affissioni mortuarie;
56. Regolamento Comunale di assegnazione e gestione di alloggi per anziani di proprietà comunale;
57. Criteri di programmazione per le medie strutture di vendita;
58. Approvazione Regolamento comunale per la disciplina addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
59. Regolamento generale delle entrate;
60. Regolamento Comunale per la Gestione del Registro dei Crediti Edilizi art. 17 c. 5 della l.r. 11/04;
61. Regolamento dell'asilo nido comunale;
62. Regolamento per l'istituzione e per il funzionamento del consiglio tributario;
63. Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale;
64. Regolamento per le procedure contrattuali riguardanti il patrimonio comunale;
65. Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria;
66. Regolamento comunale per l'applicazione del prelievo sulla gestione dei rifiuti urbani, assimilati e dei servizi indivisibili.
67. Regolamento dei controlli interni.

INDICE

CAPO I°

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1	Principi fondamentali	Pag. 2
Art. 2	Configurazione Giuridica dell'Ente	Pag. 2
Art. 3	Statuto	
	Pag. 2	
Art. 4	Sede	
	Pag. 3	
Art. 5	Insegne dell'Ente	
	Pag. 3	

CAPO II°

ORDINAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE

Sezione 1^

Organi elettivi

Art. 6	Organi elettivi del Comune	
	Pag. 3	
Art. 7	Ruolo e competenze del Consiglio Comunale e del Sindaco	Pag. 3
Art. 8	Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio Comunale	Pag. 3
Art. 9	Funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale	pag. 4
Art. 10	Atti fondamentali	pag. 5
Art. 11	Commissioni Consiliari	pag. 5
Art. 12	Capi Gruppo	pag. 5
Art. 13	Consiglieri Comunali	pag. 5
Art. 14	Principi di funzionamento del Consiglio Comunale	pag. 6
Art. 15	Nomina e composizione della Giunta Comunale	pag. 6
Art. 16	Durata in carica	pag. 7
Art. 17	Dimissioni	pag. 7
Art. 18	Mozione di sfiducia	pag. 7
Art. 19	Revoca, decadenza, surrogazione degli Assessori	pag. 7
Art. 20	Attribuzioni della Giunta Comunale	pag. 8
Art. 21	Funzionamento della Giunta Comunale	pag. 8
Art. 22	Sindaco	pag. 8
Art. 22bis	Attribuzioni di organizzazione	pag. 8
Art. 22ter	Attribuzioni di amministrazione	pag. 9
Art. 23	Gli Assessori	pag. 9
Art. 24	Responsabilità degli Amministratori	pag. 9

Sezione 2^

Ordinamento Finanziario e contabile

Art. 25	Finanza locale e contabilità	pag. 9
Art. 25 bis	Il processo di programmazione	pag. 10

Art. 25 ter L'autonomia impositiva	pag. 10
Art. 25 quater Rapporti con il cittadino contribuente	pag. 10
Art- 26 Revisore dei conti	pag. 10
Art. 27 Controllo di gestione	pag. 11

Sezione 3^ Uffici

Art. 28 Principi di ordinamento	pag. 11
Art. 29 organizzazione degli uffici	pag. 11
Art. 29 bis il Direttore generale	pag. 12
Art. 30 Il Segretario Comunale	pag. 12
Art. 31 Responsabili delle strutture	pag. 13
Art. 32 Responsabilità di gestione	pag. 13
Art. 33 Responsabilità dei dipendenti	pag. 14

Sezione 4^ Servizi

Art. 34 Servizi pubblici	pag. 14
Art. 35 Aziende speciali	pag. 14
Art. 36 istituzioni	pag. 15
Art. 37 Convenzioni	pag. 15
Art. 38 Consorzi	pag. 15
Art. 39 Società per azioni	pag. 15
Art. 40 Altri servizi	pag. 16

CAPO III° PRINCIPI DI AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 41 Rapporti con altri enti ed accordi di programma	pag. 16
Art. 42 Informazione e pubblicità	pag. 16
Art. 43 principi di efficienza amministrativa	pag. 16
Art. 44 Garanzia amministrativa	pag. 17
Art. 45 Strumenti di Azione amministrativa	pag. 17
Art. 46 Procedure negoziali	pag. 17
Art. 47 Individuazione dei regolamenti	pag. 18
Art. 48 Approvazione dei Regolamenti	pag. 18

CAPO IV° PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49 Azioni in favore della partecipazione	pag. 18
Art. 50 Consulte	pag. 18
Art. 51 Associazionismo	pag. 18
Art. 52 Partecipazione dei singoli cittadini	pag. 19
Art. 53 Referendum consultivo	pag. 19
Art. 54 Forme di consultazione speciale non referendaria	pag. 19
Art. 55 Diritto di accesso agli atti amministrativi	pag. 19
Art. 56 Partecipazione ai procedimenti	pag. 20

Art. 57 Difensore civico
Art. 58 Norma transitoria

pag. 20
pag. 20

Allegato A)
Regolamenti comunali
di cui alla normativa vigente

pag. 21